

ALCANTARA S.p.A.
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA ARREDAMENTO

Valide dal 18/09/2025

1. - Premesse – Legge applicabile – Foro competente

- 1.** Alcantara S.p.A. (di seguito, **Alcantara** o **Venditore**) produce e commercializza l'omonimo materiale Alcantara® (di seguito, anche solo, il **Materiale**) che è frutto di una tecnologia proprietaria brevettata ed è contraddistinto da caratteristiche uniche. È pertanto necessario regolamentare la vendita e la fornitura del Materiale a terzi (di seguito anche solo **Acquirenti** o **Clienti**) esclusivamente con una disciplina dedicata che tenga opportunamente conto delle specificità del Materiale stesso.
- 2.** Le presenti Condizioni Generali di Vendita (di seguito, anche solo, **CGV**) sono volte a disciplinare tutte le relazioni negoziali - inclusi la fase delle trattative e/o i singoli contratti - relative alla vendita, da parte di Alcantara, del Materiale per gli Acquirenti che operano all'interno del settore arredamento.
- 3.** Le presenti CGV, così come tutte le relazioni negoziali (inclusi la fase di trattative e/o i singoli contratti tra le parti) relative alla vendita del Materiale agli Acquirenti, sono regolate in via esclusiva dal diritto italiano, con esclusione delle relative norme di conflitto. Le parti espressamente dichiarano altresì di escludere l'applicazione, nei propri rapporti commerciali, della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni dell'11.04.1980 (ratificata dallo Stato Italiano con L. 11.12.1985 n° 765) in conformità a quanto previsto dall'art. 6 della stessa.
- 4.** Il Foro di Milano è esclusivamente competente a decidere qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti ed in particolare quelle relative alle trattative contrattuali, alla conclusione, esecuzione, interpretazione, o risoluzione delle presenti CGV, così come di tutti i contratti intervenuti tra le parti in relazione alla fornitura del Materiale all'Acquirente. Resta tuttavia espressamente inteso che il Venditore avrà la facoltà di adire, a propria discrezione, anche qualsiasi altro Foro competente, italiano o estero, al fine di ottenere il pagamento dei propri crediti nei confronti del Cliente, inclusi quelli relativi a inadempimenti o ritardi nei pagamenti.
- 5.** Le presenti CGV sono le sole applicabili nei rapporti tra Alcantara e l'Acquirente. Eventuali modifiche alle stesse saranno efficaci solo previa approvazione scritta da parte del Venditore. È in ogni caso esclusa l'applicazione delle condizioni generali o particolari di contratto dell'Acquirente, a meno che Alcantara non le abbia accettate esplicitamente e per iscritto.
- 6.** In caso di discordanza tra quanto previsto dalle presenti CGV e i singoli contratti conclusi tra le parti prevarranno le presenti CGV.

2. - Offerte - Prezzo ed oneri fiscali

- 1.** Il prezzo e le caratteristiche del Materiale, menzionati nei cataloghi, prospetti e documenti pubblicitari, non vincolano Alcantara, la quale si riserva il diritto di apportarvi, in qualsiasi momento, delle modifiche. Tutte le offerte di fornitura del Materiale trasmesse da Alcantara al Cliente si intendono non vincolanti; le condizioni economiche applicabili al rapporto con l'Acquirente saranno, pertanto, quelle risultanti dai listini di Alcantara al momento della conclusione del contratto relativo alla fornitura del Materiale all'Acquirente ovvero dell'accettazione dell'ordine dell'Acquirente, secondo le modalità previste al successivo Art. 3.
- 2.** In presenza di contratti continuativi di fornitura di Materiale, Alcantara si riserva la facoltà di incrementare liberamente il prezzo del Materiale fino a una percentuale massima del 15% nell'arco di 12 (dodici) mesi (di seguito **Periodo di Riferimento**), previa comunicazione scritta al Cliente. Qualora l'incremento del prezzo nel Periodo di Riferimento raggiunga o superi la percentuale massima di cui sopra, il Cliente potrà recedere dal contratto, a mezzo lettera raccomandata A/R da inviarsi entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione con cui Alcantara lo informi dell'incremento di prezzo che determina il raggiungimento o il superamento della percentuale massima nel Periodo di Riferimento. Nel caso in cui il Cliente non eserciti tale facoltà di recesso nel termine sopra indicato, la variazione unilaterale del prezzo si intenderà accettata da quest'ultimo e diverrà efficace nei suoi confronti.
- 3.** Salve diverse indicazioni in forma scritta nei singoli contratti di vendita, i prezzi si intendono per resa "ex works" magazzino del Venditore e non includono i costi di imballaggio, di spedizione, di assicurazione, le tasse e le imposte (quali a titolo esemplificativo l'IVA e gli oneri doganali), così come ogni costo aggiuntivo. Tali costi saranno totalmente a carico dell'Acquirente, il quale dovrà corrispondervi, a parte ed in aggiunta al prezzo, al Venditore o alle competenti Autorità. Eventuali altri costi, oneri o spese, relativi alla fornitura del Materiale e non, espressamente indicati nell'offerta o nel listino di Alcantara saranno comunque a carico esclusivo dell'Acquirente e richiesti a parte.
- 4.** Poiché le caratteristiche del Materiale venduto sono in continua evoluzione e perfezionamento, lo stesso potrà essere modificato da Alcantara nel rispetto di quanto previsto dalla norma tecnica ISO/TS 16949.

3. - Ordini

- 1.** Gli ordini dell'Acquirente devono essere effettuati per iscritto e, se trattasi di persona giuridica, devono essere sottoscritti da persona all'uopo autorizzata ad impegnare la stessa. In ogni caso l'esistenza del potere di rappresentanza del sottoscrittore si presume a favore di Alcantara.
- 2.** La conferma d'ordine dovrà essere effettuata per iscritto e dovrà pervenire direttamente da Alcantara. In ogni caso, l'esecuzione dell'ordine da parte di Alcantara equivale, ai sensi dell'art. 1327 del Codice Civile Italiano, ad accettazione dello stesso. Resta inteso che, fatta eccezione per eventuali impegni di fornitura assunti da Alcantara in contratti conclusi con il Cliente, Alcantara rimarrà libera di accettare, integralmente o parzialmente, o meno l'ordine dell'Acquirente. Qualora la conferma d'ordine sia difforme rispetto all'ordine, ad esempio per quantità, tale conferma varrà quale offerta di Alcantara che il Cliente dovrà accettare o non accettare con comunicazione scritta entro 7 giorni dal relativo ricevimento. In caso di mancato invio di tale comunicazione, l'offerta di Alcantara si intenderà accettata a tutti gli effetti dal Cliente.
- 3.** Gli ordini del Cliente, qualora siano corrispondenti per quantità e qualità di Materiale ad una precedente offerta di Alcantara e non contengano clausole difformi da altre condizioni indicate nell'offerta medesima, hanno natura di accettazione di quest'ultima. In difetto, s'intenderanno proposte contrattuali di acquisto formulate dal Cliente, come tali soggette alle disposizioni di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo.

4. - Consegna - Trasporto

- 1.** Alcantara fornisce il Materiale senza vincolo di osservanza di termini di consegna tassativi. Pertanto, salvo diverso accordo scritto, il termine indicato nella conferma d'ordine per la consegna è meramente indicativo e non è

vincolante per il Venditore e gli eventuali ritardi non danno all'Acquirente il diritto di chiedere l'annullamento, la rescissione o la risoluzione del contratto, né di rifiutare la merce, né di reclamare il risarcimento dei danni, salva preventiva diffida ad adempiere ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del Codice Civile Italiano. Fermo restando quanto precede, nel caso di pagamento anticipato Alcantara si impegna a (ma non garantisce di) gestire la spedizione entro 2 (due) giorni lavorativi dall'effettivo accredito.

2. La consegna - con il conseguente trasferimento dei rischi in capo all'Acquirente - si intende effettuata alla data di partenza franco magazzino del Venditore (*Ex works*), salvo diverso accordo scritto tra le parti/*altro*. Il trasferimento dei rischi è indipendente dalle modalità di pagamento delle spese di trasporto (così per esempio: nolo prepagato, CIF, o clausole simili). In caso di perdita o danneggiamento della merce durante il trasporto o nel caso di ritardi di consegna imputabili allo spedizioniere e/o al vettore, l'Acquirente potrà rivalersi esclusivamente nei confronti dello spedizioniere e/o del vettore incaricato, essendo esclusa qualsivoglia responsabilità di Alcantara. Quanto qui previsto si applica anche nell'ipotesi in cui la consegna della merce sia organizzata ed eseguita a cura del Venditore.

3. Il periodo indicato nella conferma d'ordine per la partenza o per la consegna del Materiale si intenderà come indicazione della settimana di partenza dello stesso dal magazzino del Venditore o come settimana di arrivo, secondo la migliore stima.

4. Qualora Alcantara provveda a stipulare il contratto di trasporto con il vettore, agirà sempre per conto e con spese a carico dell'Acquirente, con le conseguenze di cui al punto 2 del presente articolo. Nel caso in cui le spedizioni CIP/DAP siano a carico e/o a cura di Alcantara, salvo casi eccezionali che comportino ritardi nella consegna, i tempi medi di consegna sono i seguenti:

Italia: 2-3 giorni lavorativi;

Italia, Isole maggiori e zone disagiate: 3-4 giorni lavorativi;

Europa (UE): 6-8 giorni lavorativi;

Extra-UE: 7-10 giorni lavorativi, salvo controlli doganali.

5. - Pagamenti

1. Il pagamento della merce acquistata dall'Acquirente deve essere effettuato entro il termine convenuto, secondo le modalità stabilite da Alcantara e al domicilio del Venditore e ciò anche: **i)** nei casi di ritardo nella consegna del Materiale, o di avarie o perdite totali o parziali verificatesi durante il trasporto, per cause non imputabili ad Alcantara, **ii)** nel caso in cui il Materiale messo a disposizione dell'Acquirente mediante consegna allo spedizioniere, non venga ritirato dall'Acquirente stesso. Qualora il trasporto debba avvenire a cura del vettore incaricato dall'Acquirente, il pagamento della merce - salvi diversi accordi tra le parti - dovrà avvenire alla data di ricevimento da parte dell'Acquirente dell'"avviso di merce pronta".

2. Qualunque contestazione fosse sollevata dall'Acquirente o dovesse comunque sorgere tra le parti, non potrà sospendere l'obbligo dell'Acquirente di provvedere al pagamento integrale della merce acquistata entro il termine pattuito.

3. Nel caso di ritardo nei pagamenti anche relativamente ad una singola scadenza, ferma restando l'applicazione degli interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002, Alcantara si riserva il diritto, senza necessità di preventiva messa in mora: **i)** di sospendere o annullare le ulteriori consegne in corso; **ii)** di esigere il pagamento immediato delle somme, a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa dovute dall'Acquirente, ed il cui termine non sia ancora scaduto; **iii)** di ritenere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile Italiano, il contratto o i contratti che risultino in tutto o in parte inadempiti/i da parte dell'Acquirente. Quanto precede non pregiudica in alcun caso il diritto di Alcantara al risarcimento dei danni subiti.

6. - Qualità e caratteristiche del Materiale - Reclami - Garanzia

1. Alcantara assicura la rispondenza del Materiale fornito alle caratteristiche tecniche dichiarate ed eventualmente pattuite tra le parti per iscritto, fatta in ogni caso salva la normale tolleranza. Salvo esplicita richiesta del Cliente e verifica della disponibilità del Materiale, l'ordine potrà essere evaso in più rotoli a discrezione di Alcantara.

2. Per ordini a partire dal rotoli intero (MOQ), potranno essere consegnate quantità nella tolleranza del +/- 10%. In caso di difetti segnalati sui rotoli di Materiale già individuati in fase di spedizione/consegna, Alcantara concede al Cliente un abbuono di 0,2m sul rotolo stesso.

3. Il tipo e le modalità di imballaggio sono predisposti da Alcantara seguendo i criteri normativi in vigore e quelli di una corretta protezione del Materiale durante il trasporto. Le modalità di imballaggio verranno determinate da Alcantara coerentemente con le caratteristiche del Materiale e le esigenze dello specifico Cliente.

4. Eventuali reclami riguardanti la quantità, la specie, il tipo o la qualità del Materiale fornito devono essere comunicati ad Alcantara per iscritto, in italiano o in inglese, entro 8 (otto) giorni dal ricevimento del Materiale da parte dell'Acquirente.

5. Nessun reclamo potrà essere proposto, neppure in via di eccezione in sede giudiziaria, se non avrà luogo il regolare pagamento della merce cui il reclamo si riferisce.

6. Eventuali reclami o contestazioni riguardanti una singola consegna di Materiale non esonerano l'Acquirente dall'obbligo di ritirare la restante quantità di Materiale, entro i limiti dell'ordine accettato da Alcantara, salvo che quest'ultima non ritenga opportuno tenere in quarantena tutta la partita di Materiale fino al completamento di una dettagliata analisi, ai sensi della norma tecnica ISO/TS 16949.

7. Qualora l'Acquirente abbia ottemperato alla tempestiva denuncia dei vizi nonché al pagamento del prezzo, così come previsto dai punti 4, 5 e 6 del presente articolo, e il relativo reclamo sia ritenuto fondato e rilevante da Alcantara, la stessa, previa, a sua discrezione, verifica del Materiale ricevuto dal Cliente e/o esame dello stesso in loco, provvederà, in un tempo ragionevole, alla sostituzione del Materiale difettoso.

8. Le eventuali sostituzioni anche in garanzia del Materiale verranno effettuate presso lo stabilimento di Alcantara. Le spese di consegna e ritiro del Materiale sostituito saranno a carico dell'Acquirente il quale dovrà provvedere al relativo pagamento al momento del ritiro dello stesso.

In ogni caso l'obbligo di garanzia e di conseguente sostituzione del Materiale viene meno decorso il primo dei seguenti termini: **i)** 12 (dodici) mesi dalla consegna del Materiale all'Acquirente o **ii)** 18 (diciotto) mesi dal ricevimento da parte dell'Acquirente, dell'"avviso di merce pronta".

9. Le sostituzioni effettuate in esecuzione dell'obbligazione di garanzia non danno diritto né alla proroga e/o interruzione del termine di cui al punto 9 del presente articolo, né al risarcimento del danno o a qualsivoglia ulteriore pretesa dell'Acquirente, per sé o per conto di terzi acquirenti del Materiale fornito da Alcantara.

10. Il Materiale sostituito diventerà di proprietà del Venditore. La garanzia prevista dal presente articolo non è comunque operante nel caso di danni causati da terzi, di montaggio/lavorazione difettosi, di manomissione del Materiale e quant'altro non riferibile a difetti originari e/o di costruzione del Materiale stesso.

7. - Stock di Materiale

1. L'Acquirente prende atto e accetta che Alcantara non garantisce la fornitura nel corso del tempo di stock di Materiale della medesima tipologia di quello fornito all'Acquirente stesso.

2. Fermo restando quanto precede, nel caso in cui la fornitura del Materiale venga effettuata nell'ambito di un progetto specifico, Alcantara garantisce al Cliente la produzione e la conseguente disponibilità di quantità minime di Materiale, del medesimo tipo di quello fornito al Cliente stesso nell'ambito del progetto, per un periodo massimo di 10 (dieci) anni dal completamento del progetto medesimo.

8. - Marchio

1. L'Acquirente prende atto e riconosce che Alcantara è titolare del marchio **Alcantara®** (di seguito il **Marchio**), registrato a livello nazionale, europeo e internazionale, e utilizzato da Alcantara per contraddistinguere il Materiale.

2. L'Acquirente, fermo restando che potrà/dovrà, sulla base della normativa di volta in volta applicabile, indicare che i propri prodotti realizzati anche con il Materiale (di seguito i **Prodotti**) sono formati (anche) del Materiale, non potrà utilizzare il Marchio per promuovere e/o pubblicizzare i Prodotti se non previo accordo con Alcantara. In ogni caso di utilizzo del Marchio, anche non autorizzato, l'Acquirente dovrà utilizzare il Marchio nel rispetto delle disposizioni applicabili previste dal Codice di Proprietà Industriale (D. Lgs. 30/2005 e s.m.i.), nonché delle norme sulla concorrenza sleale di cui al Codice Civile Italiano, astenendosi - tra le altre - dall'utilizzare il termine "Alcantara" come nome comune, ovvero accostando e/o paragonando altri tipi di materiali / tessuti al Materiale, anche mediante espressioni come "simil-Alcantara", "effetto Alcantara".

3. In caso di violazione da parte dell'Acquirente di anche solo una delle obbligazioni previste a suo carico dal presente articolo, Alcantara avrà facoltà di revocare immediatamente l'eventuale autorizzazione concessa all'Acquirente per l'utilizzo del Marchio in relazione ai Prodotti, nonché di risolvere con effetto immediato, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile Italiano, tutti i contratti in essere con l'Acquirente, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

4. Il presente articolo resterà efficace, senza limiti di tempo, anche alla scadenza o cessazione, per qualsivoglia ragione, delle relazioni commerciali e/o dei singoli contratti tra le parti.

9. - Limitazioni di responsabilità del Venditore

1. Salvo quanto espressamente previsto nelle presenti CGV e/o nei singoli contratti, Alcantara non assume altri obblighi se non quelli espressamente previsti e non offre alcuna garanzia espressa od implicita relativamente alle prestazioni fornite. Fermo restando l'onere incombente sull'Acquirente di provare rigorosamente sia l'imputabilità del fatto doloso o colposo, fonte di danno, in capo ad Alcantara, sia l'entità del danno patito e sia il nesso di causalità tra il danno ed il fatto ascritto ad Alcantara, la responsabilità di Alcantara nei confronti dell'Acquirente è comunque esclusa, salvo che dipenda da dolo o colpa grave.

Salvo nei casi specificamente previsti a pena di nullità dall'articolo 1229 c.c., Alcantara non sarà responsabile nei confronti dell'Acquirente:

- a)** - per danni che non derivino dalla fornitura effettuata da Alcantara come conseguenza diretta e immediata; ovvero
- b)** - per danni che non erano prevedibili al momento della conclusione dei singoli contratti; nonché
- c)** - per i danni costituiti da lucro cessante, perdita di opportunità commerciali o di risparmi, perdita di dati, perdita di interesse, perdita di efficienza amministrativa, danni all'immagine o perdita di reputazione commerciale, né per multe, ammende, soprattasse o altre sanzioni, derivanti, direttamente o indirettamente, da atti od omissioni di Alcantara;
- d)** - per danni al Materiale conseguenti allo stoccaggio dello stesso da parte del Cliente, nel caso in cui quest'ultimo abbia rimosso il Materiale dall'imballaggio originale predisposto dal Venditore.

10. - Forza Maggiore

1. Qualora l'adempimento di un obbligo contrattuale divenga impossibile, eccessivamente difficile o gravoso a causa di un evento che esuli dal ragionevole controllo della Parte tenuta alla prestazione (di seguito "**Evento di Forza Maggiore**"), troverà applicazione quanto previsto nel presente articolo.

2. Le Parti riconoscono che integreranno Eventi di Forza Maggiore, a titolo meramente esemplificativo, i seguenti fatti o atti:

- a)** - Guerre, sollevazioni rivoluzionarie, atti di pirateria e sabotaggio, attacchi terroristici;
- b)** - Cataclismi o disastri naturali quali tempeste, tornado, terremoti, inondazioni, distruzioni operate da fulmini;
- c)** - Esplosioni, incendi, distruzione di impianti produttivi, industriali e magazzini;
- d)** - Boicottaggi e scioperi di qualsivoglia natura, generali o limitati al personale di una delle Parti;
- e)** - Atti, decisioni o raccomandazioni di autorità pubbliche, nazionali o internazionali;
- f)** - Embargo e divieti o limitazioni alla circolazione delle merci e/o delle persone;
- g)** - Sospensione della fornitura di acqua, gas e/o energia elettrica da reti esterne, dovuta ad un Evento di Forza Maggiore;
- h)** - Mancata o insufficiente fornitura al Produttore di materie prime e/o utilities e/o servizi di terze parti, dovuta ad un Evento di Forza Maggiore che abbia riguardato queste ultime;
- i)** - epidemie, pandemie o altre emergenze sanitarie, nazionali o internazionali, inclusa la pandemia COVID-19, misure restrittive della possibilità, per il personale delle Parti o dei rispettivi fornitori, di lavorare o spostarsi.

Le Parti espressamente convengono che l'Evento di Forza Maggiore invocato non deve essere necessariamente imprevedibile, a condizione che i suoi effetti sulla capacità e/o possibilità di adempiere della Parte obbligata non potessero comunque essere evitati o superati, con l'ordinaria diligenza, da detta Parte nel momento in cui si sono verificati.

Le Parti riconoscono altresì che nella definizione di Evento di Forza Maggiore rientrano anche le misure o le azioni adottate dalla Parte obbligata al fine di prevenire ragionevolmente il verificarsi di un Evento di Forza Maggiore o di tutelare diritti fondamentali di rango superiore (quali, a titolo esemplificativo, misure di limitazione delle attività produttive che siano ragionevolmente e proporzionalmente giustificate dalla necessità di prevenire o comunque limitare il rischio di contagio da COVID-19 tra il proprio personale).

3. La Parte che intenda far valere quanto previsto dal presente articolo dovrà:

a) - informare tempestivamente per iscritto l'altra Parte del verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, precisandone la natura e (se già nota) la durata, nonché chiarendo l'obbligazione contrattuale interessata da detto Evento e gli effetti dello stesso sulla capacità e/o possibilità della Parte di adempiere all'obbligazione contrattuale segnalata;

b) - successivamente fornire all'altra Parte, spontaneamente o su richiesta di quest'ultima, qualsiasi ragionevole informazione relativa all'evoluzione dell'Evento di Forza Maggiore e agli impatti dello stesso sulla propria capacità e/o possibilità di adempiere all'obbligazione contrattuale oggetto della prima segnalazione;

c) - informare l'altra Parte per iscritto della cessazione dell'Evento di Forza Maggiore o comunque del termine degli effetti avversi procurati dallo stesso sulla propria capacità e/o possibilità di adempiere l'obbligazione contrattuale oggetto di segnalazione, non appena ne venga a conoscenza.

4. La Parte che abbia invocato un Evento di Forza Maggiore, secondo la procedura di cui al precedente punto 3, non sarà responsabile nei confronti dell'altra Parte delle conseguenze del ritardato o mancato adempimento a partire dalla data di invio della prima comunicazione di cui al punto 3 e per l'intera durata dell'Evento di Forza Maggiore.

5. In pendenza di un Evento di Forza Maggiore:

a) - tutte le altre obbligazioni contrattuali di ciascuna Parte, che non siano interessate dall'Evento di Forza Maggiore, dovranno continuare a essere adempiute nei termini originariamente previsti, eccezion fatta per le prestazioni che risultino corrispettive all'obbligazione rimasta inadempita a causa dell'Evento di Forza Maggiore;

b) - le Parti negozieranno in buona fede un programma correttivo che consenta di limitare, per quanto possibile, gli impatti dell'Evento di Forza Maggiore sulla regolare esecuzione rapporto, eventualmente rimodulando il contenuto dei rispettivi obblighi contrattuali per cercare di conservarne l'originaria finalità;

c) - ciascuna Parte si farà carico degli eventuali maggiori costi che derivino in capo alla stessa dall'Evento di Forza Maggiore.

6. Qualora l'obbligazione inadempita a causa di un Evento di Forza Maggiore sia soggetta a un termine, lo stesso si considererà automaticamente prorogato di un periodo di tempo pari alla durata dell'Evento di Forza Maggiore. In ogni caso, qualora l'Evento di Forza Maggiore duri per più di trenta (30) giorni consecutivi, le Parti dovranno rinegoziare in buona fede le condizioni di adempimento ai propri obblighi contrattuali impattati dall'Evento di Forza Maggiore. In caso di mancato accordo nei quindici (15) giorni successivi al ricevimento della prima richiesta di rinegoziazione inviata da una delle Parti all'altra, ciascuna Parte potrà recedere dal contratto con effetto immediato previa comunicazione scritta all'altra Parte, senza che a quest'ultima spettino risarcimenti o indennizzi di sorta.

7. Qualora l'Evento di Forza Maggiore determini il definitivo inadempimento di un'obbligazione contrattuale o renda eccessivamente difficile o gravoso l'adempimento di un'obbligazione contrattuale per una Parte, le Parti dovranno negoziare in buona fede nuovi termini del contratto per cercare di conservarne l'originaria finalità. In caso di mancato accordo entro quindici (15) giorni successivi alla prima richiesta di rinegoziazione inviata da una delle Parti all'altra, ciascuna Parte potrà recedere dal contratto con effetto immediato previa comunicazione scritta all'altra Parte senza che a quest'ultima spettino risarcimenti o indennizzi di sorta.

8. In nessun caso, il verificarsi di un Evento di Forza Maggiore potrà giustificare il mancato o tardato adempimento di obblighi di pagamento nonché una modifica della durata originaria del contratto, salvi diversi accordi scritti tra le Parti

11. - Riservatezza

1. L'Acquirente si impegna a non utilizzare direttamente, indirettamente, per interposta persona, ente o società e a non rivelare a terzi, anche dopo la cessazione dei rapporti commerciali con Alcantara, da qualsivoglia causa determinata, e senza limiti di tempo, alcuna informazione aziendale e/o commerciale relativa ad Alcantara, di cui sia venuto a conoscenza in occasione o nell'adempimento del rapporto contrattuale, riconoscendo che tutte le predette informazioni sono da considerarsi riservate.

2. Parimenti e con le medesime modalità non potranno essere divulgati, se non nei limiti dell'uso al quale sono finalizzati, e sono quindi considerati come riservati i disegni tecnici, gli schizzi, i campioni, le offerte e qualsivoglia documento che l'Acquirente riceva da Alcantara.

12. - Disposizioni generali

1. L'eventuale invalidità, inefficacia e/o nullità di una o più clausole delle presenti CGV e/o dei singoli contratti conclusi tra le parti non comporteranno l'invalidità, inefficacia e/o nullità delle rimanenti clausole, né dell'intero accordo intervenuto tra le parti.

2. Eventuali tolleranze da parte di Alcantara di comportamenti dell'Acquirente contrari alla legge o alle presenti CGV e/o ai singoli contratti non costituiranno acquiescenza, né costituiranno indici dello scioglimento del/i contratto/i per mutuo consenso e/o dissenso, con conseguente diritto per Alcantara di agire, in qualsiasi momento, per la tutela dei propri diritti od interessi lesi.

3. Le parti espressamente convengono la non cedibilità a terzi dei singoli contratti, in tutto od in parte, se non previo accordo scritto.

4. Le presenti CGV saranno applicabili, a far data dalla relativa sottoscrizione da parte dell'Acquirente, sia ai contratti in corso che ai contratti che saranno conclusi tra le parti.

13. - Dichiarazione ai sensi del D.Lgs. 231/01 – Rispetto delle norme

1. L'Acquirente dichiara di conoscere le previsioni contenute nella Parte Generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e nel Codice Etico di Alcantara (consultabili sul sito internet www.alcantara.com) e si impegna a condividerne i contenuti nonché a rispettarli nello svolgimento delle attività di cui ai contratti che verranno conclusi tra le parti. L'inosservanza da parte dell'Acquirente degli impegni di cui sopra sarà considerato dalle parti motivo di risoluzione dei contratti tra le stesse in essere, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile

Italiano, e legittimerà Alcantara a risolvere gli stessi con effetto immediato, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

2. Alcantara si è dotata di una "Whistleblowing Policy" (consultabile sul sito internet www.alcantara.com) che descrive le condizioni e i canali messi a disposizione da Alcantara per effettuare segnalazioni di possibili violazioni rilevanti ai sensi del D.Lgs. 24/2023 (il cosiddetto Decreto Whistleblowing), in modo riservato e senza timore di ritorsioni.

14. - Privacy – Tutela dei dati personali

1. Alcantara dichiara e garantisce che tratterà i dati personali dei dipendenti e degli eventuali ausiliari del Cliente nel rispetto del Regolamento (UE) n. 679/2016 e della normativa privacy nazionale (D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.), nonché in conformità con quanto descritto nella Privacy Policy consultabile sul sito www.alcantara.com.

2. Il Cliente si impegna a diffondere e a condividere il contenuto della Privacy Policy sopra indicata con i suoi dipendenti ed eventuali ausiliari che verranno a contatto con Alcantara, fornendo, su ragionevole richiesta di quest'ultima, prova scritta dell'avvenuto rilascio e condivisione di detta Privacy Policy.

_____, li _____

Timbro e firma _____

Il sottoscritto Acquirente dichiara di aver letto attentamente le Condizioni Generali di Vendita sopra trascritte e conferma di accettare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e ss. del Codice Civile Italiano, le seguenti clausole: 1.4 - **Premesse – Legge applicabile – Foro Competente**; 3.1 - **Ordini**; 4.1, 4.2 - **Consegna - Trasporto**; 5.2, 5.3 - **Pagamenti**; 6.4, 6.5, 6.6., 6.7, 6.8, 6.9. 6.10 - **Qualità e caratteristiche del Materiale – Reclami - Garanzia**; 9 - **Limitazioni di responsabilità del Venditore**; 10.6., 10.7. - **Forza Maggiore**; 11 - **Riservatezza**; 12.3, 12.4 - **Disposizioni Generali**.

_____, li _____

Timbro e firma _____